

Venerdì, 24 04 2009

L'Imposta di Scopo (ISCOP)

Informazioni sugli adempimenti 2009

INFORMAZIONI GENERALI

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all'art. 1, comma 145 e seguenti, ha previsto per i Comuni la facoltà di istituire una nuova imposta denominata "**Imposta di Scopo**", destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. Il Regolamento, approvato con Delibera C.C. n. 25 del 15/03/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce già dal 2007 l'imposta ed individua gli adempimenti connessi al nuovo tributo.

CHI DEVE PAGARE

Deve pagare l'imposta chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del Comune di Rimini, o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario; nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per quanto non espressamente contemplato nell'apposito regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di ICI.

CHI NON DEVE PAGARE

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISCOP, **sono esenti dall'imposta gli immobili, regolarmente accatastrati nelle categorie abitative da A/1 ad A/9**, individuati dall'art. 8, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 504/1992, come di seguito specificati:

1. abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
2. l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
3. l'alloggio regolarmente assegnato dall'A.C.E.R., adibito ad abitazione principale dell'assegnatario;
4. l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
5. l'abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
6. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 504/1992.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le relative **pertinenze**, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente ad un garage o posto auto e una cantina o ripostiglio.

QUANTO PAGARE

L'imposta di Scopo è determinata applicando alla base imponibile dell'ICI, di cui al D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, **un'aliquota nella misura dello 0,5 per mille, ma deve essere versata separatamente rispetto all'ICI.**

QUANDO PAGARE

L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, se superiore all'importo minimo di € 2,07 - art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento Generale delle Entrate - **deve essere versata in unica soluzione entro il 16 dicembre 2009** (data di scadenza per il versamento del saldo dell'ICI) con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato sul **conto corrente postale n. 80969272** intestato a "**CORIT Riscossioni Locali SpA - COMUNE RIMINI-RN-ISCOP**", utilizzando l'apposito bollettino postale, presso: qualsiasi ufficio postale; gli sportelli di Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A., Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., e altri istituti di credito convenzionati; tramite internet collegandosi al sito www.corit.it.

In alternativa, il versamento può essere effettuato anche **tramite modello F24** (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 156/E del 16/04/2008), presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali, utilizzando gli appositi codici tributo:

- "**3926**"- denominato "imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- "**3927**"- denominato "imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - interessi".
- "**3928**"- denominato "imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - sanzioni".

Dove rivolgersi per informazioni:

Unita' Operativa Economato e Tributi sugli Immobili

UFFICIO TRIBUTI SUGLI IMMOBILI - Via Ducale 7/9 - 47900 Rimini

Orario: da lunedì a venerdì 10-13.15; giovedì 9-17

Parcheggio: ex-Area Sartini, Piazzale Tiberio

e-mail: tributi@comune.rimini.it

Telefono: **0541 704631** Fax: 0541 704170